



## **Città di Castelvetro**

**Selinunte**

### **Regolamento per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande**

Approvato con deliberazione del C.C. n. 40 del 04/04/2008

#### **ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE**


1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
2. Per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli utenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico.

#### **ART. 2 NORME DI RIFERIMENTO**

1. La normativa di riferimento in materia di attività di somministrazione al pubblico di elementi e bevande è quella prevista dalla Legge 25 agosto 1991 n.287;
2. La normativa di riferimento in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande è quella prevista dalla Legge 30 aprile 1962 n.283, dal Regolamento CEE n.852/04 e dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n.193;
3. La normativa di riferimento in materia di comunicazione di inizio attività è quella prevista dalla Legge Regionale 28 dicembre 2004 n.17 e dal Decreto del Presidente Regione Siciliana 29 giugno 2005;
4. La normativa di riferimento in materia di attività di somministrazioni di alimenti e bevande esercitata da associazioni e circoli privati è quella prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001 n.235.

#### **ART. 3 TIPOLOGIA**

1. Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono distinti in:
  - A) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);



- B) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelateria, pasticceria ed esercizi simili);
- C) esercizi di cui alle lettere A) e B), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi simili;
- D) esercizi di cui alla lettera B), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

2. Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto della loro attività.

#### **ART. 4 ZONIZZAZIONE**

1. Il territorio comunale, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, si articola nelle seguenti zone:

##### **AREA CENTRO STORICO**

Si definisce area centro storico, la zona a traffico pedonale individuata nel Piano Urbano del Traffico ( Allegato 1).

##### **AREA COMMERCIALE**

Si definisce area commerciale la zona commerciale individuata nel Piano Regolatore Generale ( Allegato 2 ).

##### **AREA URBANA**

Si definisce area urbana la zona non compresa nella zona area centro storico e nella zona area commerciale.

##### **AREA MARINELLA DI SELINUNTE**


Si definisce area Marinella di Selinunte la zona compresa tra Marinella di Selinunte e lo svincolo SS115 direzione Agrigento.

##### **AREA TRISCINA DI SELINUNTE**

Si definisce area Triscina di Selinunte la zona compresa tra Triscina di Selinunte e l'intersezione della SP 81 con la via Bresciana di sopra.

#### **ART. 5 PARAMETRI NUMERICI**

1. Il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è subordinato al rispetto dei parametri numerici di seguito indicati:



**Servizio Attività Economiche**

**Settore Polizia Municipale**

PARAMETRI NUMERICI PRECEDENTI*								
ZONA	TIPOLOGIA							
	A		B		C		D	
1 CASTELVETRANO	29		51		7		6	
2 MARINELLA DI SELINUNTE	P.	S.	P.	S.	P.	S.	P.	S.
	9	12	9	26	3	5	/	4
3 TRISCINA DI SELINUNTE	P.	S.	P.	S.	P.	S.	P.	S.
	5	16	6	34	3	6	/	5

Legenda: leggasi P - Permanente      leggasi S – Stagionale


\* Delibera Consiglio Comunale n. 131 del 12.10.2004

PARAMETRI NUMERICI PREVISTI								
ZONA	TIPOLOGIA							
	A		B		C		D	
AREA CENTRO STORICO	2		3		2		3	
AREA COMMERCIALE	4		6		3		3	
AREA URBANA	9		16		2		0	
AREA MARINELLA DI SELINUNTE	P.	S.	P.	S.	P.	S.	P.	S.
	9	12	9	13	3	/	3	/
AREA TRISCINA DI SELINUNTE	P.	S.	P.	S.	P.	S.	P.	S.
	5	8	6	/	9	3	/	3

Legenda: leggasi P - Permanente      leggasi S – Stagionale

QUADRO RIASSUNTIVO PARAMETRI NUMERICI								
ZONA	TIPOLOGIA							
	A		B		C		D	
AREA CENTRO STORICO	2		8		2		3	
AREA COMMERCIALE	6		10		3		3	
AREA URBANA	36		58		9		6	
AREA MARINELLA DI SELINUNTE	P.	S.	P.	S.	P.	S.	P.	S.
	9	12	9	13	3	/	3	/
AREA TRISCINA DI SELINUNTE	P.	S.	P.	S.	P.	S.	P.	S.
	5	8	6	/	9	3	/	3

Legenda: leggasi P - Permanente      leggasi S – Stagionale



2. Non sono soggetti all'applicazione dei parametri numerici gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all'art. 3 - comma 6 - della Legge n. 287/91.

3. Non sono soggetti all'applicazione dei parametri numerici le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande a carattere temporaneo.

#### **ART. 6 AUTORIZZAZIONI**

1. Il titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante della società, che intende svolgere attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, deve presentare al Settore Polizia Municipale – servizio attività economiche apposita domanda, per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

2. L'autorizzazione viene rilasciata dal Dirigente del Settore Polizia Municipale al titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante della società, in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla legge 287/91.

3. Il titolare dell'impresa individuale o il legale rappresentante della società devono allegare alla suddetta domanda dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante l'impegno a promuovere le produzioni tipiche locali.


4. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'osservanza delle norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, inquinamento acustico, sicurezza e prevenzione incendi, sorvegliabilità.

5. L'autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è sostituita dalla comunicazione di inizio attività del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante della società in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla legge 287/91, nei seguenti casi:

- a) subingresso in proprietà o in gestione dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- b) trasferimento di sede ed ampliamento di superficie di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- c) attività non soggette ai parametri numerici.

La comunicazione di inizio attività deve essere presentata al Settore Polizia Municipale – Servizio attività economiche -.

6. Non sono soggette al rilascio dell'autorizzazione amministrativa ed alla comunicazione di inizio attività le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svolte direttamente, nei limiti dei compiti istituzionali e senza fini di lucro, da case di cura e di riposo, da asili infantili, da parrocchie e da istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza.



### ART. 7 SUPERFICIE

1. Per l'esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non è stabilito alcun limite minimo e massimo di superficie.
2. L'occupazione temporanea di suolo pubblico a servizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non costituisce ampliamento di superficie dell'esercizio

### ART. 8 REGISTRAZIONE ATTIVITA' ALIMENTARI


1. L'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è subordinato alla presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini della registrazione delle attività alimentari prevista dal regolamento CE 852/2004.

### ART. 9 ATTIVITA' PREVALENTE DI TRATTENIMENTO E SVAGO

1. I pubblici esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta in connessione con attività prevalente di intrattenimento e svago non sono sottoposti ai parametri numerici.
2. La prevalenza sussiste nei casi in cui la superficie utilizzata per lo svolgimento dell'attività di intrattenimento e svago, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi, risulti essere pari almeno a tre quarti dell'intera superficie del locale.

### ART. 10 ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA

1. In occasione di feste, sagre o fiere è consentito l'esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande a carattere temporaneo, previa comunicazione di inizio attività del legale rappresentante dell'ente o comitato organizzatore della manifestazione, in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla legge 287/91. Tale comunicazione deve essere trasmessa al Settore Polizia Municipale – Servizio attività economiche - almeno 15 giorni prima della celebrazione della manifestazione.
2. Le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, a carattere temporaneo, vengono esercitate esclusivamente durante lo svolgimento della manifestazione per un periodo non superiore a quindici giorni consecutivi.
3. L'esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, a carattere temporaneo, è subordinato al possesso dei requisiti previsti in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, inquinamento acustico, sicurezza e prevenzione incendi.
4. Nel caso di manifestazioni organizzate in ambito religioso, benefico, **sportivo, culturale** e sociale, non sono richiesti i requisiti professionali.
5. Le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande a carattere temporaneo svolte in forma gratuita, non sono soggette alla comunicazione di inizio attività, fatta salva comunque l'osservanza delle norme igienico-sanitarie.



### **ART. 11 AUTORIZZAZIONI STAGIONALI**


1. L'esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, a carattere stagionale, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Dirigente del Settore Polizia Municipale, dietro istanza del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante della società in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla legge 287/91. Tale istanza deve essere presentata al Settore Polizia Municipale – Servizio attività economiche -.
2. Le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, a carattere stagionale, devono essere esercitate nel periodo compreso tra la settimana antecedente al Carnevale e fino al 30 Ottobre di ogni anno.
3. Gli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, a carattere stagionale, possono essere autorizzati a svolgere l'attività al di fuori del suddetto periodo temporale. Tale deroga viene concessa dal Dirigente del Settore Polizia Municipale dietro richiesta motivata del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante della società, da presentarsi almeno 15 giorni prima della data di apertura dell'esercizio al Settore Polizia Municipale – Servizio attività economiche.

### **ART. 12 ATTIVITA' ACCESSORIE ALLA SOMMINISTRAZIONE**

1. Le autorizzazioni all'esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande abilitano anche all'installazione e uso di apparecchi radiotelevisivi e di impianti in genere, utilizzati per la diffusione sonora e di immagini, a condizione che i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o di intrattenimento.
2. Gli orari di svolgimento delle attività accessorie alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono disciplinati dall'ordinanza sindacale in materia di orari dei pubblici esercenti.
3. E' fatta salva l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione incendi ed inquinamento acustico.

### **ART. 13 ASSOCIAZIONI E CIRCOLI PRIVATI**

1. Il Presidente o il legale rappresentate delle associazioni e dei circoli privati aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, che intende svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede di svolgimento dell'attività istituzionale, deve presentare al Settore Polizia Municipale – Servizio attività economiche - comunicazione di inizio attività. Il Presidente o il legale rappresentante delle suddette associazioni e dei circoli privati di cui sopra deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla legge 287/91.
2. Il Presidente o il legale rappresentante delle associazioni e dei circoli privati non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, che intende svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi



associati presso la sede di svolgimento dell'attività istituzionale, deve presentare al Settore Polizia Municipale – Servizio attività economiche - istanza diretta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione secondo le modalità previste nel presente regolamento. Il Presidente o il legale rappresentante delle suddette associazioni e dei circoli privati di cui sopra deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla legge 287/91.

3. L'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte delle associazioni e dei circoli privati è subordinato all'osservanza delle norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, inquinamento acustico, sicurezza e prevenzione incendi.

#### **ART. 14 ORARI**

1. Il Sindaco, con apposita ordinanza, fissa il limite orario giornaliero minimo e massimo di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

2. Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande devono comunicare al Settore Polizia Municipale la giornata di chiusura settimanale che deve essere indicata in appositi cartelli visibili all'interno e all'esterno del locale.

#### **ART. 15 PUBBLICITA' DEI PREZZI**

1. Gli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono tenuti ad esporre al pubblico, sia all'interno che all'esterno dell'esercizio, la tabella dei prezzi dei prodotti destinati alla somministrazione.


2. Il prezzo riportato nella suddetta tabella deve essere chiaro e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne il costo relativo al servizio assistito.

#### **ART. 16 SANZIONI**

1. Per le sanzioni si applicano le disposizioni previste dall'art.10 della legge n.287/91

#### **ART. 17 DISCIPLINA TRANSITORIA**

1. I titolari delle imprese individuali o dei legali rappresentanti della società che hanno presentato, nel periodo compreso tra la data di scadenza del regolamento precedente e la data della deliberazione della Giunta Municipale di proposta al Consiglio comunale di approvazione del presente regolamento, apposita richiesta di autorizzazione all'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, inevasa per carenza dei parametri numerici, hanno facoltà di reiterare **con diritto di priorità** a pena di decadenza detta richiesta, corredata della documentazione necessaria, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.



**Servizio Attività' Economiche**

**Settore Polizia Municipale**

### ART. 18 RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa di cui all'art. 2 del presente regolamento.